



<https://publications.dainst.org>

# iDAI.publications

ELEKTRONISCHE PUBLIKATIONEN DES  
DEUTSCHEN ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS

Dies ist ein digitaler Sonderdruck des Beitrags / This is a digital offprint of the article

Debora Salsano

## Manumissio vindicta in ambiente provinciale: problemi e proposte

aus / from

### Chiron

Ausgabe / Issue **28 • 1998**

Seite / Page **179–186**

<https://publications.dainst.org/journals/chiron/995/5362> • urn:nbn:de:0048-chiron-1998-28-p179-186-v5362.0

Verantwortliche Redaktion / Publishing editor

**Redaktion Chiron | Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des Deutschen Archäologischen Instituts, Amalienstr. 73 b, 80799 München**

Weitere Informationen unter / For further information see <https://publications.dainst.org/journals/chiron>

ISSN der Online-Ausgabe / ISSN of the online edition **2510-5396**

Verlag / Publisher **Verlag C. H. Beck, München**

**©2017 Deutsches Archäologisches Institut**

Deutsches Archäologisches Institut, Zentrale, Podbielskiallee 69–71, 14195 Berlin, Tel: +49 30 187711-0

Email: [info@dainst.de](mailto:info@dainst.de) / Web: [dainst.org](http://dainst.org)

**Nutzungsbedingungen:** Mit dem Herunterladen erkennen Sie die Nutzungsbedingungen (<https://publications.dainst.org/terms-of-use>) von iDAI.publications an. Die Nutzung der Inhalte ist ausschließlich privaten Nutzerinnen / Nutzern für den eigenen wissenschaftlichen und sonstigen privaten Gebrauch gestattet. Sämtliche Texte, Bilder und sonstige Inhalte in diesem Dokument unterliegen dem Schutz des Urheberrechts gemäß dem Urheberrechtsgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Die Inhalte können von Ihnen nur dann genutzt und vervielfältigt werden, wenn Ihnen dies im Einzelfall durch den Rechteinhaber oder die Schrankenregelungen des Urheberrechts gestattet ist. Jede Art der Nutzung zu gewerblichen Zwecken ist untersagt. Zu den Möglichkeiten einer Lizenzierung von Nutzungsrechten wenden Sie sich bitte direkt an die verantwortlichen Herausgeberinnen/Herausgeber der entsprechenden Publikationsorgane oder an die Online-Redaktion des Deutschen Archäologischen Instituts ([info@dainst.de](mailto:info@dainst.de)).

**Terms of use:** By downloading you accept the terms of use (<https://publications.dainst.org/terms-of-use>) of iDAI.publications. All materials including texts, articles, images and other content contained in this document are subject to the German copyright. The contents are for personal use only and may only be reproduced or made accessible to third parties if you have gained permission from the copyright owner. Any form of commercial use is expressly prohibited. When seeking the granting of licenses of use or permission to reproduce any kind of material please contact the responsible editors of the publications or contact the Deutsches Archäologisches Institut ([info@dainst.de](mailto:info@dainst.de)).

## Manumissio vindicta in ambiente provinciale: problemi e proposte

Nel 1985 è stata realizzata da CHR. NAOUR<sup>1</sup> la prima edizione di un documento epigrafico che proviene dalla Maionia in Lidia e che risale all'anno 242/243 d.C. J.R. REA ha pubblicato in seguito un articolo con traduzione e interpretazione dell'epigrafe,<sup>2</sup> apportando una correzione alla linea 8: dove NAOUR aveva letto διὰ ὧν δίκτων, REA sostituisce l'espressione con διὰ βινδίκτων. Analogamente aveva in tal senso già intuito J. BOUSQUET in uno scambio epistolare con T. DREW-BEAR che rimandava al paragrafo 21 dello Gnomon dell'Idios Logos.<sup>3</sup> Il testo proposto è pertanto il seguente:

- ἔτους τε ζ' μη(νός) Ὑπερβερε(ε)τέ-  
 ου ἢ γ' ἀπιόντος) Αὐρ. Προκόπτοντα  
 καλῶς ζήσοντα καὶ ὑπηρε-  
 τήσ(α)ντα Τατιανῶ τῷ συντρό-  
 5 φῳ, ὃς μνημονεύσας ἦν ἔσχεν  
 εἰς ἐ(α)υτὸν εὐνοίαν τελευτῶν  
 κατέλιπε αὐτὸν ἐλεύθερον  
 εὐγενῆ διὰ βινδίκτων, κατέλι-  
 πεν δὲ καὶ αὐτῷ καὶ ληγᾶτα τὰ ἐν  
 10 τῇ διαθήκῃ δηλούμενα· ἐτείμησαν  
 Προκόπτοντα οἱ γονεῖς Ἐπίνει-  
 κος καὶ Ζηνοδότῃ, καὶ Πρεῖμα τὸν τεθ-  
 ραμμένον, καὶ Δαμιανὸς τὸν σύντρο-  
 φον τοῦ πατρὸς, καὶ Αὐρ. Ῥωμανὸς ὁ  
 15 ἀδελφὸς αὐτοῦ καὶ ἡ σύνβιος αὐτοῦ  
 Τατιάς, καὶ τὰ τέ(κ)να τὸν πατέρα - Ζηνο-  
 δότη καὶ Τατιανὸς ὁ καὶ Προκόπτων  
 καὶ Ἐπίνεικος καὶ Εὐφημία -, καὶ Ζηνο-  
 δότη καὶ Σακράτης τὸν ἀδελφόν,  
 20 καὶ Ἀλέξαν ἢ δρος ὁ πάτρως αὐτοῦ  
 μνείας χάριν

<sup>1</sup> Nouveaux documents du Moyen Hermos, EA 5, 1985, 56-60.

<sup>2</sup> A New Case of Manumission by vindicta, ZPE 62, 1986, 81-85.

<sup>3</sup> SEG 35, 1167.

Nella presente iscrizione sepolcrale viene citato un processo di manomissione per mezzo del quale Tatianus conferisce la libertà al suo servo e σύντροφος Aurelius Procopton come premio del suo fedele servizio.

Secondo la correzione apportata dal BOUSQUET e dal REA alla l. 8, sarebbe chiaro che la manomissione per mezzo della quale Tatianus libera il suo σύντροφος è una *manumissio vindicta*.<sup>4</sup> Questa lettura comporta però il sorgere di alcuni problemi di non facile soluzione.

Come prima osservazione è interessante evidenziare la forma plurale βινδίκτων. Come ha notato J. R. REA, anche due tavolette in legno contenenti un certificato di manomissione parlano di *vindictis*/οὐνδίκταις al plurale.<sup>5</sup> In più sono da ricordare le copie del registro di *epicrisis* citate alla nota 4. La forma plurale di questo termine potrebbe essere spiegata come errore dei redattori di tali documenti, i quali avrebbero interpretato la parola latina *vindicta* come neutro plurale.

Una seconda considerazione riguarda la realtà socio-culturale da cui l'iscrizione proviene. Il testo appartiene ad un ambiente greco, ma il procedimento in esso descritto segue le regole fissate dal diritto romano, come attestano anche i termini διὰ βινδίκτων, διαθήκη, ληγῶτα, calchi del linguaggio giuridico latino, testimonianza di processi di acculturazione sempre più profondi, verificatisi in seguito all'incontro tra Roma e realtà provinciali.

Nei manuali di diritto romano le manomissioni *vindicta* e *testamento* vengono considerate sempre distintamente in quanto caratterizzate da procedure diverse e attuate in differenti condizioni: la *manumissio vindicta* era un atto *inter vivos*, svolto con rito solenne alla presenza di un magistrato e di un *adsertor libertatis*, la *manumissio testamento* era una dichiarazione *mortis causa* tramite cui il *dominus* ave-

<sup>4</sup> Documenti attestanti il termine *vindicta* e i suoi derivati *vindictarius* o *vindicatus* si trovano nell'Oriente greco e soprattutto in Egitto, anche se l'ambiente di appartenenza è sempre romano. Oltre al noto paragrafo dello Gnomon dell'Idios Logos (BGU 5 § 21), sono da citare: le copie di un registro di *epicrisis* P. Diog 6 e 7 (data del documento originale 142 d.C.): οὐνδίκταις (6, l. 21; 7, l. 20); un papiro da Ossirinco P. Oxy 40, 2937 (271/72), l. 14: Εὐτύχι[ος ο]ὐνδικτ[άριος] (le integrazioni non sono tuttavia sicure); una lista di persone creata a scopo fiscale in cui è nominato un οὐνδικταίος, termine che dovrebbe essere corretto in οὐνδικτῆτος o in οὐνδικῆτος: P. VAN MINNEN, Eine Steuerliste aus Hermupolis. Neuedition von SPP XX 40 + 48, Tyche 6, 1991, 124 l. 6. – Da Syllion in Panfilia provengono due iscrizioni di epoca imperiale, in cui, parlando di distribuzione di denaro proposta da una privata a vantaggio della città, sono elencate alcune classi della popolazione e tra queste è citata quella dei οὐνδικτῆτοι, cioè i *manumissi per vindictam*: IGR III 801, l. 20; 802, l. 25. Per A. CALDERINI, La manomissione e la condizione dei liberti in Grecia, Roma 1965, 304, n. 5, i *vindictarii* sono «i liberti manomessi secondo la legge romana», mentre gli ἀπελεύθεροι, «sarebbero i liberti manomessi al modo greco».

<sup>5</sup> P. Mich. VII 462. Le due tavolette sono frammentarie. La lettura integrata proposta da F. GILLIAM, AJP 71, 1950, 438 è la seguente: *Antonius Antoni lib[ertus] Hermes ann[is] XXXX manumissus vindictis*.

va la facoltà di conferire direttamente la libertà al proprio servo. Risulta pertanto problematico capire come mai Tatianus, morendo (τελευτῶν, l.6), per liberare Procopton, sia ricorso ad una *manumissio vindicta*, in luogo di una *manumissio testamento*, così come voleva la prassi.

La questione diventa ancora più complessa perché Procopton viene definito εὐγενής = *ingenuus* (l. 8), cioè «libero fin dal momento della generazione (*gignere*)». L'*ingenuitas* persa per riduzione in condizione servile successiva alla nascita poteva essere riacquistata per *postliminium*, cioè quando un libero, caduto in prigionia e portato in una comunità straniera, riusciva a ritornare entro i confini della sua comunità d'origine. In età antica e in epoca classica veniva dichiarato *ingenuus* colui che era adottato in qualità di *filius familias*. In età post-classica l'ingenuità era, non di rado, conferita a servi che si erano elevati a condizioni sociali di certo rilievo, ritenute incompatibili con la condizione servile, o che erano stati premiati, dopo aver denunciato gli autori di un qualche reato. Infine l'ingenuità era conferita perché il padrone aveva assunto un comportamento inaccettabile nei confronti del suo servo, per cui si riteneva giusto concedere a quest'ultimo la libertà.<sup>6</sup> S. TREGGIARI ha sottolineato inoltre come lo stato intervenisse per donare la libertà agli ingenui ingiustamente ridotti in schiavitù, ritenendo questo un atto di giustizia a loro dovuto.<sup>7</sup> Non era quindi necessario ricorrere ad una manomissione.

L'iscrizione non sembra però presentare nessuna delle condizioni sopra elencate. Per la comprensione della complessa realtà cui rinvia l'epigrafe è forse opportuno estendere l'indagine ai termini σύντροφος (l. 4) e τεθροαμμένος (l. 12/13) che presentano una comune radice che ci riconduce al termine θρεπτός. Da ciò desumiamo che Procopton era un θρεπτός al quale sarebbe stata data o restituita la condizione di εὐγενής. Da uno studio di T.G. NANI sui θρεπτοί<sup>8</sup> si evince che questo termine, proprio di un linguaggio familiare e non giuridico, indicava bambini o adulti, liberi o schiavi, a volte trovatelli, che venivano allevati e nutriti da altre persone che non fossero i genitori.<sup>9</sup> In uno scambio epistolare fra Traiano e Plinio, l'imperatore definisce θρεπτοί

<sup>6</sup> B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano II*, Palermo 1979, 21 n. 12 e 22-24.

<sup>7</sup> *Roman Freedmen during the Late Republic*, Oxford 1969, 19.

<sup>8</sup> Θρεπτοί, *Epigraphica* 5/6, 1943/44, 45-84. Sui θρεπτοί si veda anche: A. CAMERON, *Θρεπτοί and Related Terms in the Inscriptions of Asia Minor*, in: *Anatolian Studies*, presented to H. Buckler, Manchester 1939, 27-62.

<sup>9</sup> TREGGIARI realizza una distinzione più netta, dividendo gli schiavi in varie classi, tra le quali quelle dei *nati* e dei *facti*. I primi «are born into slavery may be kept by the mother's master, in which case they are *vernae*, or they may be sold to new owners». Nella seconda classe, quella degli *ingenui* che diventano schiavi, «we have *alumni*, abandoned infants who become the property of those who brought them up» (S. TREGGIARI, op. cit. 2).

*qui liberi nati, expositi, deinde sublato a quibusdam et in servitute educati sunt.*<sup>10</sup> Sia CHR. NAOUR<sup>11</sup> che T.G. NANI<sup>12</sup> ammettono il passaggio dallo stato di libera nascita allo stato servile e da questo allo stato libero sulla scorta delle parole di Traiano. Particolarmente interessante è il punto in cui l'imperatore scrive: *et ideo nec adsertionem denegandam iis, qui ex eius modi causa in libertatem vindicabuntur, puto.* Traiano ritiene giusto non rifiutare il diritto di questi  $\theta\rho\epsilon\pi\tau\omicron\iota$  a rivendicare la loro originaria condizione di uomini liberi. Nel diritto romano i casi a cui fa riferimento l'imperatore non erano annoverati tra i casi di *manumissio vindicta*, in cui veniva inscenato dal *dominus* un finto processo al fine di liberare il proprio schiavo, ma tra quelli di *causa liberalis*, nei quali cioè una persona libera (*adsertor libertatis*) difendeva realmente le ragioni del servo contro il *dominus*, che agiva come *adsertor in servitute*. Tramite questo processo detto di *vindicatio ex servitute in libertatem* lo schiavo riacquistava la sua libertà, ma non l'*ingenuitas*.<sup>13</sup>

L'epigrafe rivela i nomi dei genitori del  $\sigma\upsilon\nu\tau\rho\omicron\phi\omicron\varsigma$  manomesso, per cui escluderei la possibilità che Aurelius Procopton fosse stato abbandonato da piccolo, trovato dalla famiglia di Tatianus, ivi allevato e ridotto in schiavitù. E' più probabile l'ipotesi che i genitori di Procopton, persone libere, ma molto povere e forse con molti figli, avessero consegnato Procopton alla famiglia di Tatianus, probabilmente ricevendo una somma di denaro in cambio.<sup>14</sup> Procopton potrebbe essere stato allevato e nutrito in casa di Tatianus e avrebbe perso la sua condizione di «nato libero». Prima di morire, Tatianus, ricordandosi della benevolenza e fedeltà che Procopton aveva avuto nei suoi confronti, legato a lui da vincoli d'affetto, restituisce la libertà al suo  $\theta\rho\epsilon\pi\tau\omicron\varsigma$  e per evidenziare la sua nascita libera lo dichiara  $\epsilon\upsilon\gamma\epsilon\nu\acute{\eta}\varsigma = \textit{ingenuus}$ .<sup>15</sup> T.G. NANI parla di *restitutio natalium* tramite cui «il  $\theta\rho\epsilon\pi\tau\omicron\varsigma$  è reintegrato nei diritti propri della sua nascita libera».<sup>16</sup>

Resta da chiarire come mai Tatianus, morendo, sia ricorso ad una *manumissio vindicta* e non ad una testamentaria e si sia servito del testamento solo per lasciare a Procopton i *legata* e non per concedergli anche la libertà. Testimonianze in cui si possa riscontrare una condizione simile a quella rilevata nell'«epigrafe di Procopton» non sono a me note. Si potrebbe quindi affermare che

<sup>10</sup> Plinio, ad Traian. 10,66. Tuttavia, in base alle testimonianze epigrafiche, il significato dato da Traiano può essere ritenuto non esclusivo. Ad esempio, non tutti i trovatelli esposti erano di nascita libera. Cfr. Cod. Iust. 8.51.1; Nov. 153.

<sup>11</sup> Art. cit. (n. 1) 58.

<sup>12</sup> Art. cit. (n. 8) 59.

<sup>13</sup> A.N. SHERWIN-WHITE, *The Letters of Pliny. A Historical and Social Commentary*, Oxford 1966, 654.

<sup>14</sup> A questo proposito si veda: D.B. MARTIN, *The Construction of the Ancient Family: Methodological Considerations*, JRS 86, 1996, 46 n. 25.

<sup>15</sup> Cfr. anche SEG 35, 1167 (H. PLEKET).

<sup>16</sup> T.G. NANI, art. cit. (n. 8) 80-81.

il nostro testo sia un unicum nel suo genere. Tuttavia abbiamo dei documenti che possono aiutarci a fare luce su questa complessa questione. Secondo quanto leggiamo nel § 21 dello Gnomon dell'Idios Logos era necessario che uno schiavo di età inferiore ai trent'anni, per ottenere tutti i diritti che spettavano normalmente agli affrancati che avevano già raggiunto la *legitima aetas* (trent'anni per l'appunto), venisse liberato *vindicta* alla presenza del prefetto d'Egitto.<sup>17</sup>

Ciò sembra essere confermato da un altro documento, che esiste in due esemplari: il testo ufficiale e la copia privata.<sup>18</sup> Si tratta di un estratto di un registro di *epicrisis* concernente Q. Iulius Gaianus, a quel tempo di sette anni. Flavia Primigenia, madre del bambino, del quale voleva fosse riconosciuta la cittadinanza romana, era una liberta. La sua padrona Flavia Rufilla era cittadina romana e l'aveva liberata οὐνδίκταις, poiché, essendo allora Primigenia ancora piuttosto giovane,<sup>19</sup> era necessaria tale manomissione per ottenere la cittadinanza romana.

P. Oxy. 40, 2937 del III sec. d.C. infine presenta una lista di persone beneficiarie di una distribuzione di grano e tra queste compaiono anche liberti, uno dei quali liberato *vindicta*, [ο]ὐνδίκτ[ύριος?] (l. 14). Secondo l'editore J. R. REA la differenza tra i liberti citati e il *vindictarius* poteva consistere nel fatto che i primi possedevano solo il diritto di cittadinanza latina, il secondo era di cittadinanza romana. Questa ipotesi deve essere però respinta in quanto è impensabile che dopo la Constitutio antoniniana si potesse ancora parlare di cittadinanza latina. Inoltre, come ha sottolineato P. VAN MINNEN,<sup>20</sup> non esistono documenti attestanti tale cittadinanza nell'Egitto romano.

Il testo dice che Tatianus «morendo, lo (Procopon) la lasciato libero . . . per *vindictam*». Ma è alquanto improbabile che Tatianus sia potuto ricorrere ad una *manumissio vindicta* per liberare Procopon proprio al momento della sua morte, per cui il τελευτῶν del testo dovrebbe essere tradotto più correttamente: «in vista della propria morte». Tatianus, forse malato da tempo e consapevole che presto sarebbe morto, in un momento non ben precisato, decide di liberare Procopon. Probabilmente interesse di Tatianus era quello di vedere lo schiavo libero mentre era ancora in vita, forse anche per semplice soddisfazione personale, visto che i due erano cresciuti insieme ed erano legati da un sentimento di affetto e di amicizia. La *manumissio vindicta* aveva effetto liberatorio immediato a differenza della *manumissio testamento* che entrava in vigore solo dopo la morte. In relazione poi a quanto osservato precedentemente, si potrebbe supporre che Tatianus fosse ricorso ad una *manumissio vindicta* per liberare Procopon, affinché, essendo questi ancora di età inferiore ai trenta, potesse ottenere

<sup>17</sup> Gnomon dell'Idios Logos, cit. Cfr. Dig. 40.2.21.

<sup>18</sup> P. Diog. 6 e 7.

<sup>19</sup> Cfr. P. SCHUBERT (ed.), P. Diog. p. 73.

<sup>20</sup> Art. cit. n. 4, 128-129.

ugualmente tutti i diritti riservati ad un libero e in particolare la cittadinanza romana. La semplificazione del rito della *manumissio vindicta* potrebbe essere attribuita all'epoca tarda in cui va collocata l'epigrafe, quando ormai era possibile dichiarare la libertà del servo, in presenza del magistrato, nella propria casa. Sarebbe infine ricorso al testamento per donare al suo servo i *legata*, assegnazioni *mortis causa* che erano concesse solo attraverso dichiarazione testamentaria.

La supposta aporia, data dalla compresenza di una *manumissio vindicta* e di un testamento nella medesima iscrizione, si vanifica se si considerano le diverse motivazioni che hanno indotto Tatianus a seguire tale soluzione. In relazione a quanto detto sin ora, una possibile traduzione del testo epigrafico potrebbe essere la seguente:

«Anno 327, mese Iperbereteo, terzo giorno di luna calante. Aurelius Procopton avendo vissuto onorevolmente e avendo servito il fratello di latte Tatianus, il quale (T.), essendosi ricordato della benevolenza che ebbe nei suoi confronti, in vista della propria morte (lo) ha lasciato libero, *ingenuus per vindictam* e gli ha poi lasciato anche *legata* che ha dichiarato nel testamento; i genitori Epinicus e Zenodote hanno onorato Procopton e Prima (ha onorato) l'infante allevato, e Damianus (ha onorato) il syntrophos del padre, e suo fratello Aurelius Romanus e la sua sposa Tatias, e i figli (hanno onorato) il padre – Zenodote e Tatianus alias Procopton e Epinicus e Eufemia – e Zenodote e Socrates (hanno onorato) il fratello, e suo zio Alexandros. Per ricordo.»

La parte conclusiva di questo testo presenta un elenco di persone, probabilmente ancora in vita, che hanno reso a Procopton gli onori funebri.

REA ha apportato delle modifiche alle relazioni familiari stabilite da NAOUR. Quest'ultimo riteneva Prima, nutrice di Procopton, madre di Tatianus. REA sostiene invece una tesi diversa: dal matrimonio di Epinicus e Zenodote sarebbero nati Tatianus e Aurelius Romanus, mentre dall'unione con la serva Prima, Epinicus avrebbe avuto Aurelius Procopton. Ma il testo non lascia evincere nulla di ciò che REA sostiene, per cui la sua proposta è inaccettabile. I due studiosi tralasciano inoltre di chiarire il legame tra Procopton, Zenodote e Socrates, nel testo definiti suoi fratelli, ma citati solo alla fine del testo epigrafico, in sede separata rispetto al fratello Aurelius Romanus.

Ritengo che Prima dovette essere una semplice nutrice sia per Tatianus che per Procopton. I genitori di Procopton erano Epinicus e Zenodote. Oscuri restano i rapporti che questi avevano con la famiglia di Tatianus. Concordo invece con la proposta di NAOUR, sostenuta anche da PLEKET,<sup>21</sup> secondo cui i figli di Procopton erano Zenodote, Tatianus alias Procopton, Epinicus, Eufemia. Zenodote della linea 18 doveva essere sorella di Procopton insieme a Socrates. Non è infatti pensabile che due figlie portassero lo stesso nome

<sup>21</sup> SEG 35, 1167.

Zenodote. Il figlio Tatianus alias Procopton aveva due nomi: quello del padre Procopton e quello di Tatianus in segno di rispetto e onore nei confronti di quest'ultimo. Gli altri due figli, Zenodote ed Epinicus portavano, secondo tradizione, lo stesso nome dei genitori di Procopton.

Per quel che riguarda il fratello Aurelius Romanus, nominato prima e separatamente rispetto agli altri due fratelli, si possono fare solo delle ipotesi. E' possibile che Zenodote avesse avuto i due figli, Zenodote e Socrates, da un primo marito (un tale Socrates, forse?). In seconde nozze avrebbe sposato Epinicus da cui avrebbe avuto Aurelius Procopton e Aurelius Romanus. Zenodote e Socrates sarebbero stati per Procopton dei fratellastri, per questo citati a parte rispetto al vero fratello Aurelius Romanus. Non si può stabilire se il fratello e i supposti fratellastri fossero liberi o schiavi. Il mero elenco dei nomi, l'ambiente provinciale e l'epoca tarda in cui si colloca l'epigrafe ci impediscono, infatti, di risalire ad uno status sociale certo di tutte le persone elencate nell'epigrafe. Risulta inoltre difficile, se non impossibile, stabilire con sicurezza la loro origine romana o provinciale.<sup>22</sup>

*Via Umberto I, 307*

*I-95129 Catania*

---

<sup>22</sup> Ringrazio sentitamente il prof. MICHAEL WÖRRLE e il prof. DIETER HENNIG per il loro aiuto e per i loro consigli nella realizzazione di questo articolo, a cui ho lavorato durante la mia permanenza presso la Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des Deutschen Archäologischen Instituts.



